



Direzione Regionale dell'Abruzzo

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Lavori edili vari da eseguire presso l'immobile, sede dell'Agenzia delle Entrate, in Viale G. Amendola n. 62, a Chieti.

RDO N.: 2379753

CIG: ZC62646B56

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto dell'affidamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Caratteristiche dei lavori</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Importo dell'affidamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Presa in consegna dei lavori e durata dell'esecuzione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Modalità di esecuzione dei lavori</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Responsabile Tecnico del servizio</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Responsabilità civile e garanzia definitiva</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Responsabilità dell'esecutore</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Fatturazione e pagamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Penali, recesso e risoluzione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Divieto di cessione del contratto.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Cessione del credito</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 - Foro competente.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 - Tutela dei dati personali</i>	<i>9</i>



Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della Richiesta Di Offerta (RDO) per la realizzazione di **“Lavori edili vari da eseguire presso l'immobile, sede dell'Agenzia delle Entrate, in Viale G. Amendola n. 62, a Chieti”**. La presente RDO rientra nell'iniziativa “Lavori di Manutenzione – Edili” presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). I lavori sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO.

L'Impresa si impegna ad eseguire, alle condizioni indicate nel presente documento, nel capitolato tecnico, nei restanti allegati alla RDO e nella propria offerta economica, i servizi richiesti oltre a quelli connessi e necessari all'esecuzione dei lavori e servizi principali.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento, come tutta la documentazione allegata alla presente RDO, formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip: “Lavori di Manutenzione – Edili” presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 - Caratteristiche dei lavori

I lavori constano nella **sostituzione di alcune porte REI non più idonee, una pensilina in plexiglass, la posa in opera di pavimentazione in gomma sulla rampa esterna per l'uscita di emergenza disabili, oltreché nei lavori di muratura, tinteggiatura e riparazioni da eseguire presso l'immobile sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Chieti, in Viale G. Amendola n. 62**. L'intervento rientra nei Lavori di Manutenzione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001 «Testo unico in materia edilizia» che prevedono "OG1" come categoria prevalente dell'opera. Il dettaglio dei lavori richiesti e delle modalità di esecuzione è indicato, oltre che nel presente documento, anche nella relazione tecnica, nei suoi allegati e negli altri documenti allegati alla RDO.

Art. 3 - Importo dell'affidamento

L'importo massimale, presunto, della RDO è pari ad **€ 24.175,80** (ventiquattromilacentosettantacinque/80), escluso IVA e al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

L'importo dei lavori e delle forniture in opera è pari ad **€ 23.641,02** (ventitremilaseicentoquarantuno/02).

La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, gli importi da corrispondere non dovessero raggiungere l'importo contrattuale previsto.

L'importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, è pari ad **€ 534,78** (cinquecentotrentaquattro/78) oltre IVA. Alla RDO viene allegato il DUVRI preliminare dell'appalto.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.



Resta inteso che all'Impresa saranno liquidate le prestazioni effettivamente rese, agli importi offerti, e che **tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.**

Art. 4 - Presa in consegna dei lavori e durata dell'esecuzione

La presa in consegna dei lavori sarà eseguita dal Direttore dei Lavori in presenza della Ditta aggiudicataria.

L'esecuzione dei lavori avrà durata di 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di "presa in consegna" dei lavori.

Art. 5 - Modalità di esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.

Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.

Art. 6 - Responsabile Tecnico del servizio

L'Impresa dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile tecnico, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

Art. 7 - Responsabilità civile e garanzia definitiva

L'Impresa assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

L'Impresa dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

L'Impresa dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità dell'Impresa per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione dei lavori, per un importo non inferiore ad € 1.500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

Art. 8 - Responsabilità dell'esecutore

L'Impresa si impegna ad eseguire i lavori richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo dell'Impresa, per l'esecuzione dei lavori, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione degli stessi, ove necessario. L'Impresa dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione dei lavori presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati



nell'esecuzione dei lavori; l'Impresa è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'Impresa si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'Impresa si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'Impresa, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

L'Impresa dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto delle normative di settore. L'Impresa è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai lavori contenute nel capitolato tecnico.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10 - Fatturazione e pagamento

L'Impresa, dopo la presentazione all'Agenzia e l'approvazione da parte di quest'ultima dello Stato Finale dei Lavori, come indicato nel capitolato, e dopo l'attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzata ad emettere fattura. L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dall'Impresa.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, la fattura deve essere intestata a:

Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo 426 c/d

00145 Roma – P.IVA: 06363391001

e trasmessa alla Direzione Regionale dell'Abruzzo, il cui codice univoco è **HARF3J**, obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio; in mancanza dell'invio della fattura in formato elettronico l'Agenzia non potrà procedere ad alcun pagamento.



Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c.d. Decreto Irpef, in fase di conversione, prevede che *“le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup (ove previsto e comunicato) ai sensi del comma 2”*.

Si comunica, infine, che l'Agenzia delle Entrate è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment dell'IVA), pertanto, nelle fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia delle Entrate, relative ad operazioni con addebito di IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA), di cui al tracciato FatturaPA, dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. In mancanza di tale indicazione dette fatture saranno rifiutate sul canale di comunicazione del Sistema di Interscambio per la mancata applicazione dell'art. 17-ter del DPR 633/1972.

L'Impresa prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'Impresa si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'Impresa dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Impresa è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Impresa trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'Impresa darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 - Penali, recesso e risoluzione

Previa contestazione dell'addebito, verranno applicate al contratto le penali indicate con le seguenti modalità.

L'Agenzia avrà la facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo o irregolarità nell'esecuzione pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale fino ad un importo massimo pari al 10% del contratto in oggetto. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 codice civile.

Le penalità verranno addebitate mediante comunicazione scritta da parte dell'Agenzia. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che l'offerente appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.



Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'offerente, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero di fatto da terzi.

L'Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e fatta salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1457 codice civile, nei seguenti casi:

- nel caso l'ammontare delle penali applicate dall'Agenzia raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale del contratto di fornitura, nel corso della vigenza contrattuale di 12 mesi;
- nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Agenzia il diritto di affidare i lavori all'offerente che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste dal presente articolo.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla fatturazione. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il lavoro ovvero la parte del lavoro non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del lavoro;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione dei lavori senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del lavoro o parte di esso ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.



Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 14 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 15 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Impresa deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.



L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'Impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Impresa prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 17 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di L'Aquila.

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 19 - Tutela dei dati personali

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente affidamento verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli



adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto di locazione implica un trattamento di dati personali in specie riferibili a dati anagrafici, fiscali, economici e giudiziari dei titolari e referenti della ditta aggiudicataria.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Guido D'Isidoro
(firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente